



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

IL SINDACO

**Ordinanza N. 18
del 26/03/2020**

**Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

PREMESSO:

- CHE con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, è stato, tra l'altro, disposto che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, sono state emanate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- CHE con DPCM del 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, sono state emanate ulteriori misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- CHE con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020, vengono adottate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono state emanate "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, sia su base nazionale sia su base regionale;

PRESO ATTO della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020, con la quale sono state emanate indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO:

- CHE tale contesto impone l'adozione immediata di ogni misura di contenimento, anche tramite l'esecuzione di idonee precauzioni per limitare tale contagio ed eliminare quindi situazioni di pregiudizio per la collettività;
- CHE anche nel territorio comunale è necessario porre in essere delle misure necessarie al fine di garantire la salute dei cittadini e della collettività che fruisce dei servizi comunali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'adozione delle misure di contenimento i sindaci sono nelle condizioni di emettere ordinanze restrittive;

ATTESA la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori interventi di limitazione e contenimento del contagio da Covid-19;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art.50, del D. Lgs.18 Agosto 2000, n.267

ORDINA

Per le motivazioni in premessa rappresentate, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:

- Per tutte le attività commerciali ricadenti sul territorio comunale la sanificazione dei relativi locali con le seguenti modalità:
 - per le attività che risultano chiuse, la sanificazione dei locali dovrà avvenire prima della loro apertura;
 - per tutte le attività aperte, la sanificazione dei locali dovrà avvenire nelle successive giornate dall'emissione della presente ordinanza, rinnovandola ogni sette giorni lavorativi;
 - l'avvenuto adempimento dovrà essere comunicato, tramite autocertificazione, indicando i prodotti igienizzanti utilizzati alla seguente mail: pm@comunedipentone.it;
 - le sostanze igienizzanti da utilizzare, nel caso in cui le operazioni vengano effettuate da proprio personale, debbono indicare la scritta amuchina, lysoform, bioform ipoclorito (candeggina), alcol, cloro.

DISPONE

Che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmesso: al Presidente della Regione Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale, alla Prefettura di Catanzaro e alla Stazione Carabinieri di Pentone e affissa nelle bacheche comunali.

AVVISA

Che ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L. n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.

Il Sindaco
PROF. MARINO VINCENZO